

Juris data

Archivio selezionato : Sentenze Civili

Documento n. 12 di 20

DELIBAZIONE (Giudizio di) Sentenze arbitrali straniere

Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere - Sentenza pronunciata in contumacia - Riesame del merito - Inammissibilità.

Cassazione civile, SEZIONE I, 11 luglio 1992, n. 8469

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Giuseppe	SCANZANO	Presidente
"	Francesco	FAVARA	Rel. Consigliere
"	Giovanni	OLLA	"
"	Alfio	FINOCCHIARO	"
"	Giancarlo	BIBOLINI	"

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da

LIVIO VICERÈ elett. dom. in Roma, L.go Elvezia, 5, c-o l'Avv. Sergio Barengi, che lo rapp.ta e dif. giusta delega a margine del ric.

Ricorrente
contro

PRODEXPORT IMPRESA STATALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA, con sede in Bucarest, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te, elett.te dom. in Roma, Via Nomentana n. 911, c-o l'Avv. Gaetano Marchi che lo rapp.ta e dif. giusta delega in atti.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 1124 della C.A. di Roma del 22-5-89;

Il cons. Francesco Favara svolge la sua relazione;

È presente l'avvocato Marchi;

Il P.M. Dr. Antonio Buonaiuto conclude per il rigetto.

Fatto

Con citazione notificata il 3.5.1983 la Prolexport - Impresa statale per il Commercio con l'estero della Repubblica Socialista di Romania - conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma Livio Vicerè, titolare dell'omonima impresa, per sentire dichiarare efficace in Italia la decisione n. 53 del 24.6.74

con cui la Commissione di arbitrato presso la Camera di Commercio e Industria della Romania lo aveva condannato al pagamento della somma di dollari USA 17.238.72 in favore di essa, impresa ricorrente, oltre interessi e spese arbitrali. Il Vicerè si costituiva ed esponeva che detta decisione arbitrale già era stata dichiarata efficace tra le parti con sentenza della Corte di Roma del 6.3.1978 che però era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3456-1981 (in quanto mancava agli atti la convenzione scritta stipulata tra le parti). Nel merito eccepiva il difetto di giurisdizione sulla domanda arbitrale, la nullità del giudizio e della decisione per violazione del principio del contraddittorio, l'invalidità della clausola compromissoria e la contrarietà all'ordine pubblico italiano.

La Corte di Appello di Roma accoglieva la domanda e dichiarava l'efficacia della decisione arbitrale.

Avverso questa sentenza il Vicerè ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi. Resiste con controricorso la Prodexport, che ha anche presentato memoria.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. 20.2.75 n. 127 e della L. 19.1.1968 n. 62 in relazione alla Convenzione di New York del 10.6.58, e agli art. 797 e 808 CPC, il Vicerè sostiene che, essendo stata la decisione arbitrale pronunciata in data 24.3.1974, non poteva farsi luogo alla sua deliberazione perché solo in base alla legge n. 127 del 1975 (e in particolare dell'art. 20), che ha approvato e reso esecutiva la convenzione italo-romena relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, l'Italia e la Romania hanno reciprocamente riconosciuto l'applicabilità nei rispettivi territori delle decisioni arbitrali. Si afferma inoltre che sul punto la Corte di merito erroneamente ha statuito che la vincolatività della Convenzione di New York sarebbe derivata anche dalla precedente sentenza della Cassazione tra le stesse parti, in quanto detta decisione accertò unicamente che la decisione arbitrale in questione non poteva essere esaminata in mancanza della convenzione scritta tra le parti.

Il motivo è infondato.

La deliberazione della sentenza arbitrale resa "inter partes" dalla Commissione arbitrale di Bucarest in data 24.6.1974 è stata dichiarata ammissibile dalla Corte di Appello di Roma ai sensi della convenzione di New York del 10.6.1958, sottoscritta sia dall'Italia sia dalla Romania e resa esecutiva in Italia con la L. 19.1.1968 n. 62, applicabile in tutte le ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di efficacia di decisioni arbitrali emesse sul territorio di uno degli stati aderenti.

A tale convenzione fa riferimento la l. 20.2.1975 n. 127, che ha reso esecutiva la convenzione italo-rumena concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale. L'art. 20 di tale legge infatti, nel disporre che "le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniera adottata a New York il 10.6.1958", chiaramente conferma la applicabilità di detta convenzione e quindi la possibilità per il giudice italiano della deliberazione di dichiarare efficaci le sentenze arbitrali rumene anche se emesse in data anteriore all'entrata in

vigore della legge n. 127-1975. Data la specificità di detta disposizione, non vale richiamarsi al successivo art. 24 della legge stessa che non riguarda i lodi arbitrali in quanto stabilisce l'inapplicabilità della disciplina in esso contenuta alle sole decisioni giudiziarie (art. 12 della convenzione) oltreché alle transazioni (art. 18) e agli atti notarili (art. 21), pronunciate e conclusi anteriormente all'entrata in vigore della convenzione.

La Corte di Roma ha fatto però correttamente riferimento alla convenzione di New York nonostante che la sentenza arbitrale fosse anteriore alla predetta legge n. 127-75. E resta conseguentemente privo di rilevanza quanto il ricorrente assume riguardo all'inciso che si legge in sentenza in ordine al giudicato implicito che potrebbe ravvisarsi nella precedente sentenza di questa Corte in punto di applicabilità di detta convenzione.

2 - Con il secondo motivo di ricorso il Vicerè denuncia poi violazione e falsa applicazione degli art. 37 ss., 163, 797, 805, 809 e 810 CPC, in relazione all'art. 360 n. 1, 3, 4 e 5 CPC anche in rapporto all'art. II della convenzione di New York.

Sostiene con questo motivo, già prospettato nel precedente ricorso per cassazione e in quell'occasione dichiarato assorbito, che il giudizio arbitrale non è stato contraddistinto da imparzialità degli arbitri, essendo la Commissione arbitrale rumena, come del resto la stessa Prodexport, organo di un ordinamento politico e giuridico (socialista e "staliniano") non conforme ai principi dello stato di diritto; inoltre perché detta Commissione era composta da funzionari i quali avevano avuto cura solo degli interessi dello Stato rumeno, come dimostrato anche dal fatto che era stato impedito ad esso Vicerè di nominare un proprio arbitro, oltre che dalle violazioni in appresso indicate del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 26 disp. prel. al codice civile, degli art. 797 e ss. in rapporto all'art. 2 CPC e degli art. 1341 e 1342 cod. civ., il Vicerè assume di non avere potuto validamente accettare la clausola compromissoria. Ciò in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla Corte di Roma, il richiamo "a rimbalzo" operato nel contratto di vendita al contratto quadro e, in questo, alle condizioni generali di vendita nelle quali soltanto era contenuta la clausola derogatrice della giurisprudenza italiana e di quella del giudice ordinario in favore di quello arbitrale, nonché il riconoscimento dell'applicabilità della legge rumena, non soddisfacevano alle condizioni stabilite dalla convenzione di New York (se ritenuta applicabile) e risultavano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di formazione della volontà contrattuale ai fini della adesione ad una simile clausola compromissoria. In particolare, non poteva ritenersi ammissibile che l'accettazione della competenza arbitrale potesse avvenire (come si è ritenuto nel caso in esame) a mezzo di lettere e telegrammi, dopo la sottoscrizione di un contratto e di condizioni generali in una lingua straniera (il rumeno) non comprensibile, e attraverso il predetto sistema "a rimbalzo", essendo tutto ciò in contrasto con il disposto degli art. II e III nonché dell'art. V n. 2 della convenzione di New York, oltre che con i principi dell'ordine pubblico italiano.

Con il quarto motivo poi il ricorrente, denunciando violazione dell'art. V della stessa convenzione e della legge di ratifica 19.1.1968 n. 62, degli art. 797-798 CPC e dei principi d'ordine pubblico che regolano la costituzione delle parti in giudizio e il rispetto del principio del contraddittorio sotto l'aspetto anche dell'erronea e falsa applicazione dell'art. 1362 C.C. e degli art. 30 e 31 del

regolamento arbitrale, afferma di non essere stato informato della possibilità di nominare il proprio arbitro (poi designato di ufficio dalla commissione arbitrale in persona di un funzionario) e di essere stato impedito a far valere le proprie difese avendo avuto assegnato un termine (dodici giorni) troppo breve per la comparizione davanti agli arbitri. Sostiene perciò che merita censura la sentenza impugnata, là dove afferma in proposito che le lettere risultavano "spedite", senza considerare che queste erano state inviate senza numero civico e ad un recapito inesistente. Ne consegue la nullità della decisione arbitrale anche in base all'art. V della citata convenzione.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli art. 1278, 1280 e 1418 C.C. nonché del DL 4.3.1976 e della L. 30.4.76 n. 159, il Viceré sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto applicabile le norme di cui agli art. 1270-1280 C.C. senza considerare che, vigendo il divieto di effettuare pagamenti in Italia con valuta straniera senza autorizzazione ministeriale e dell'Ufficio italiano cambi, non poteva essere emessa una condanna in moneta straniera, dovendosi invece prima richiedere raggugli sul cambio in moneta italiana e poi esprimere la condanna in valuta nazionale.

Con il sesto motivo, denunciando altra violazione dell'art. V della detta convenzione, come resa applicabile tra Italia e Romania con la L. 20.2.1975 n. 127 sempre in rapporto agli art. 797-798 CPC, il ricorrente afferma di avere richiesto il riesame del merito ai sensi dell'art. 797 n. 2 e 798 CPC sulla circostanza che il pagamento delle forniture di bestiame era stato omesso per ragioni sanitarie, per il fatto che gli animali erano giunti moribondi ed erano poi deceduti. Si sostiene che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto inapplicabili le suddette norme in quanto avevano formato oggetto di una decisione arbitrale e non di una sentenza. L'art. 800 CPC infatti parla espressamente di "sentenze arbitrali". Inoltre la "contumacia", indicata nell'art. 798 CPC come requisito per detta pronuncia di merito non può ritenersi ricorrente, non essendo stata la parte interessata citata nelle forme previste. Ed a tale proposito il ricorrente formula anche eccezione di illegittimità costituzionale di detto art. 798 CPC, per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., se interpretato nel senso che un cittadino italiano che non ha potuto validamente difendersi all'estero non può chiedere il riesame del merito della decisione arbitrale.

3 - Le censure sopra riassunte possono essere esaminate congiuntamente, e nell'ordine logico che ad esse compete, perché il referente normativo comune a tutte è la Convenzione di New York 10.6.1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968 n. 62.

Tale disciplina convenzionale ha infatti prevalenza su quella del codice di rito (art. 800 CPC) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, trattandosi di regolamentazione speciale e abrogatrice del principio di cui all'art. 2 CPC (che fa divieto di deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronuncino all'estero), intesa a rendere effettiva ed armonica, nelle controversie internazionali, la tutela giurisdizionale a mezzo di procedimenti arbitrali, ai quali viene assicurata l'esecuzione nel territorio degli stati di appartenenza delle parti interessate, in base al concorso di condizioni uniformi per tutti gli stati aderenti.

Accertata la disciplina applicabile e dopo l'acquisizione agli atti del processo della convenzione di arbitrato (la cui mancanza determinò la pronuncia di cassazione adottata da questa Corte nella precedente sua sentenza), va

esaminato, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una valida convenzione di arbitrato, il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo è necessario ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 4537-84, n. 5244-82 e 5378-1980), la clausola compromissoria per arbitrato estero, secondo la previsione della citata convenzione di New York, non richiede, oltre alla forma scritta, l'uso di formule sacramentali o predeterminate. L'esigenza dell'atto scritto deve poi ritenersi soddisfatta quando il compromesso o la clausola compromissoria risultino da un accordo firmato dalle parti, ovvero da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo i requisiti formali indicati nell'art. 26 delle preleggi.

Non è invece necessaria, perché non prevista in tale disciplina convenzionale, la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. Accertata la validità della clausola arbitrale per quanto riguarda il requisito della forma scritta, costituisce accertamento di merito, sottratto al riesame della Corte di Cassazione (Cass. 19.1.1984 n. 465), quello relativo alla idoneità di singoli atti scritti a costituire prova dell'accordo sul ricorso al procedimento arbitrale. La motivazione fornita sul punto dalla Corte di Roma risulta corretta ed esente da vizi logici, allorché ha dato valore di adesione contrattuale alla clausola arbitrale per il fatto che il Venerè aveva sottoscritto prima le condizioni generali di vendita (tra le quali, all'art. 15, era prevista la devoluzione delle controversie al giudizio arbitrale della Commissione di Arbitrato della Camera di Commercio della Repubblica socialista di Romania, che le avrebbe decise in conformità del proprio regolamento e delle leggi rumene); e poi il contratto-quadro (relativo alla vendita di bestiame ovino) che richiamava, come parti integranti del contratto, le predette condizioni generali di vendita, oltre che un terzo documento (qualificato "addendum") contenente la specificazione della quantità e del prezzo del bestiame acquistato, anche questo contenente espresso riferimento al precedente contratto-quadro. In tale situazione la Corte di Roma ha ritenuto che non si potesse parlare di invalidità della clausola, per la pattuizione "a rimbalzo" attraverso i predetti tre atti, atteso che i richiami interni avevano dato luogo ad una disciplina contrattuale complessiva comprendente la pattuizione della clausola, che era stata liberamente convenuta tra le parti. Nè vale, come oggi deduce il ricorrente, dolersi che tali atti erano stati redatti in una lingua non per lui comprensibile, trattandosi chiaramente di doglianza, oltre che nuova, priva di ogni valore, poiché è onere della parte che sottoscrive un testo contrattuale in lingua straniera di informarsi del significato delle clausole predisposte dalla controparte. Così come non vale, a fronte dell'accertamento del giudice di merito che ha giudicato in punto di fatto sul relativo motivo di impugnazione della sentenza arbitrale straniera ed ha ritenuto chiaro e operativo il rinvio, dolersi della "genericità" del richiamo alla clausola contenuto nelle condizioni generali.

È perciò infondata la censura di cui al quarto motivo di ricorso. E resta conseguentemente ribadita l'esistenza di una valida convenzione di arbitrato.

4 - Le censure di cui al quarto e al secondo motivo di ricorso attengono agli impedimenti alla dichiarazione di efficacia elencati nell'art. V della Convenzione di New York. In particolare, nella presente fase del giudizio, il Vicerè insiste: sulla violazione del principio del contraddittorio, per non avere egli mai avuto alcuna comunicazione della domanda di arbitrato e per non essere stato informato in tempo utile della possibilità di nominare un proprio arbitro, avendo egli ricevuto comunicazione della data in cui sarebbe stata adottata la decisione

arbitrale (al fine di svolgervi le proprie difese) solo dodici giorni prima di questa, con un termine chiaramente incongruo.

Nella doglianza svolta con ricorso per cassazione il Vicerè si limita tuttavia a ripetere la propria versione dei fatti, senza contrastare la ricostruzione degli stessi effettuata dalla Corte di merito, la quale ha accertato (dopo avere ricordato le norme dettate in materia dal regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione di Arbitrato rumena (che è la "lex loci" regolatrice, della quale non si contesta l'applicabilità) che, come risultava dalle copie autentiche esibite in giudizio di tutte le ricevute di spedizione degli atti inviati (che fanno prova, secondo detta normativa, dell'avvenuta loro comunicazione al destinatario), al Vicerè erano stati debitamente inviati sia l'invito a nominare il proprio arbitro, sia la comunicazione del giorno della decisione. Il tutto secondo quanto più analiticamente riportato e motivato nella sentenza arbitrale, la quale aveva specificato che, dopo una prima spedizione dei plichi ad un indirizzo errato (via Paolo II, Roma, senza civico), la comunicazione era stata rinnovata all'indirizzo corretto del Vicerè in Via Paolo II n. 10 e che a tale indirizzo erano stati inviati sia l'atto di comunicazione della costituzione del collegio arbitrale, sia l'invito a nominare il proprio arbitro, sia infine le comunicazioni delle date, più volte rinviate, stabilite per la decisione (l'ultima delle quali l'11.5.1974 rispetto alla data di decisione, avvenuta il 24.6.74). Va comunque soggiunto che costituisce accertamento riservato al giudice della delibazione quello relativo all'esiguità del termine assegnato per la comparizione dinanzi agli arbitri, indicata come ragione ostativa della delibazione della sentenza arbitrale straniera (secondo la disciplina della citata convenzione di New York). E al riguardo, la Corte di Roma ha ritenuto che, non avendo l'interessato (ai sensi dell'art. V lett. b, u.p.) allegato fatti ulteriori impeditivi dell'esercizio del diritto di difesa, la documentazione esibita circa gli avvisi a lui inviati era pienamente probante ed escludeva ogni violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Le censure di cui al quarto motivo di ricorso si rivelano parimenti prive di consistenza, anche per quanto attiene al denunciato errore di interpretazione della convenzione e degli art. 30 e 31 del regolamento arbitrale rumeno, il primo perché (come si è sopra detto) la lettura e l'applicazione della disciplina convenzionale fatta dalla Corte di Roma risulta corretta; il secondo perché l'interpretazione della legge del luogo che gli arbitri erano chiamati ad applicare è riservata a quel giudice e può costituire oggetto di esame indiretto da parte del giudice della delibazione solo in quanto si traduca in uno degli impedimenti indicati nell'art.

V della convenzione di New York.

Il secondo motivo di ricorso, attinente al denunciato difetto di imparzialità degli arbitri, riguarda altra causa di impedimento della delibazione, per difettosa costituzione del collegio arbitrale.

La censura si ricollega al fatto che, non avendo il Vicerè provveduto a designare il proprio arbitro, si procedette alla nomina di ufficio dello stesso in persona di un funzionario statale, il quale non poteva non tutelare gli interessi dello Stato rumeno e della parte venditrice.

La Corte di Appello ha però correttamente ricordato che ai sensi dell'art. V lett. d della convenzione la irregolare costituzione del collegio arbitrale è causa impeditiva della delibazione solo se non conforme agli accordi - come qui non si assume - o alla legge dello Stato nel quale la pronuncia è stata omessa, ^{Italy}

poi rilevato che nel caso di specie il collegio arbitrale era stato costituito con la piena osservanza del regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione arbitrale presso la Camera di Commercio di Bucarest e secondo la legge rumena, cosicché era del tutto irrilevante che in concreto un organo siffatto potesse offrire scarse garanzie di imparzialità, secondo la prospettazione di esso Viverè. A ciò si deve aggiungere il rilievo che le regole dettate perché la formazione del collegio arbitrale dalla predetta legge rumena per l'ipotesi di designazione di ufficio dell'arbitro di parte non nominato dall'interessato, rappresentano un rimedio per superare le conseguenze dell'inerzia di detto soggetto e perciò un'eccezione rispetto all'ipotesi della normale costituzione del collegio arbitrale, regolata invece nel sistema rumeno in modo da non comportare necessariamente, in ogni ipotesi di lite, l'impossibilità di costituzione di un giudice imparziale. E pertanto tutte le considerazioni che il ricorrente muove circa la inidoneità del giudice così designato di ufficio a fornire un giudizio imparziale costituiscono solo ragioni per un'eventuale ricusazione, e non importano impedimento alla deliberazione. Va comunque aggiunto - e ciò anche con riferimento dell'asserito difetto di imparzialità all'intero collegio arbitrale - che l'inconsistenza della censura deriva già dal fatto che all'epoca della pronuncia del lodo la Romania oltre ad avere aderito alla citata convenzione di New York, aveva stipulato con l'Italia una specifica convenzione che a quella di New York si richiamava per il riconoscimento delle divisioni arbitrali.

5 - In relazione al quinto motivo, con il quale si deduce la violazione dell'ordine pubblico interno per essere la condanna, contenuta nella decisione arbitrale, espressa in moneta non avente corso legale in Italia (in dollari ragguagliati all'oro, nonché in Lei), è sufficiente rilevare che ciò rappresenta solo una conseguenza della pronuncia di deliberazione, la quale non poteva modificare la decisione arbitrale, espressa in detta moneta locale e internazionale, nel senso di riportarla alla moneta italiana.

Peraltro il sistema interno conosce le regole (art. 1278 e 1280 C.C.) in base alle quali è possibile, per il debitore in moneta priva di corso legale in Italia, estinguere la sua obbligazione; cosicché nel caso di specie, dopo la deliberazione della sentenza arbitrale rumena, era ben possibile darvi esecuzione, facendo applicare dei detti criteri di legge.

Può solo aggiungersi che (Cass. 28.9.1976 n. 3175) le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera (al di fuori dei casi espressamente previsti) non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita (e sempreché la violazione di cui trattasi costituisca reato, secondo la legge del tempo, e non mera infrazione amministrativa: Cass. 23.3.1985 n. 2081).

Anche tale motivo è quindi infondato.

6 - Il sesto motivo di ricorso concerne il mancato riesame del merito.

Anche tale doglianza è però infondata. La disposizione dell'art. 798 CPC, che consente il riesame del merito della causa quando la sentenza straniera da delibare è stata pronunciata in contumacia (o quando ricorre uno dei casi indicati nell'art. 395 n. 1, 2, 3, 4 e 6 CPC), costituisce un principio generale del nostro ordinamento, che tuttavia può essere derogato in base ad una convenzione internazionale purché in questa il riesame sia espressamente escluso o disciplinato in modo particolare (Cass. 22.10.1981 n. 5525). Nel caso in esame, la convenzione di New York non prende in esame tale facoltà e pertanto, pur avendo essa valore preminente rispetto alla disciplina del giudice

di rito quando rispetto a questa introduce una disciplina diversa, non può ritenersi operante la deroga del citato art. 798 CPC. Tuttavia l'applicabilità di tale disposizione deve essere esclusa, come correttamente ha ritenuto la Corte di Appello, in base ad altra considerazione. E cioè che, in sede di deliberazione di pronunzia arbitrale straniera, il riesame del merito è escluso nel caso di sentenza pronunziata in contumacia, stante la non configurabilità della contumacia stessa nel procedimento arbitrale.

Tale principio è stato più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 1727-82, n. 1765-86, n. 563-82, n. 459-78, ecc.), per la considerazione che il procedimento arbitrale è dominato dalla volontà delle parti anche per quanto riguarda le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento, per poi rendere il giudizio arbitrale sui quesiti ad essi posti. Il tutto però nell'ambito della convenzione di arbitrato e senza che si instauri un procedimento del tipo contenzioso ordinario, in quanto non è prevista una citazione e una costituzione in giudizio in senso tecnico, ma solo - dopo l'instaurazione del giudizio - l'assegnazione alle parti di un termine per svolgere le proprie difese in vista della decisione arbitrale.

La regola di cui agli art. 798-800 CPC risulta pertanto inapplicabile al giudizio arbitrale reso in assenza di una delle parti, restando privo di rilevanza il fatto che nel giudizio di deliberazione l'art. 800 CPC estende la possibilità di riesame del merito anche alle sentenze arbitrali straniere, trattandosi di norma, certamente operante nei casi di revocazione indicati nell'art. 798 CPC, ma che subisce deroga, a causa della detta incompatibilità logica e strutturale, quanto all'ipotesi della contumacia, non configurabile nel procedimento arbitrale, nel caso di sentenze degli arbitri rese nella predetta situazione di assenza di una delle parti nella fase decisoria.

Per le stesse ragioni risulta manifestamente irrilevante la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, stante la diversità di effetti che si determinano nel giudizio ordinario, nel quale la mancata comparizione delle parti dà luogo alla dichiarazione giudiziale della sua contumacia, per la struttura stessa del processo che si svolge nel contraddittorio instaurato con la citazione notificata dall'attore al convenuto, rispetto al giudizio arbitrale che ha le caratteristiche sopra ricordate; cosicché il riesame del merito, consentito in sede di deliberazione nel primo caso e non diversa rilevanza che assume la mancata presenza di una delle parti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, che soccombe, alle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in L. 121.000 oltre L. 2.000.000 di onorario.

Roma, 19.11.1991.

Codice civile art. 1270

Codice civile art. 1278

Codice civile art. 1280

Codice civile art. 1341

Codice civile art. 1342

Codice civile art. 1362

Codice civile art. 1418
Disp. sulla legge in generale (preleggi) art. 26
Costituzione Repubblica art. 3
Codice procedura civile art. 2
Codice procedura civile art. 37
Codice procedura civile art. 163
Codice procedura civile art. 395
Codice procedura civile art. 797
Codice procedura civile art. 798
Codice procedura civile art. 800
Codice procedura civile art. 805
Codice procedura civile art. 808
Codice procedura civile art. 809
Codice procedura civile art. 810
LS 4 marzo 1976 n. 31 d.l.
LS 19 gennaio 1968 n. 62 l.
LS 20 febbraio 1975 n. 127 art. 12 l.
LS 20 febbraio 1975 n. 127 art. 18 l.
LS 20 febbraio 1975 n. 127 art. 20 l.
LS 20 febbraio 1975 n. 127 art. 21 l.
LS 20 febbraio 1975 n. 127 art. 24 l.
LS 30 aprile 1976 n. 159 l.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG